

# Versione anonimizzata

Traduzione

C-27/20-1

**Causa C-27/20**

**Domanda di pronuncia pregiudiziale**

**Data di deposito:**

21 gennaio 2020

**Giudice del rinvio:**

Tribunal de grande instance de Rennes (Francia)

**Data della decisione di rinvio:**

7 giugno 2019

**Ricorrenti:**

PF

QG

**Convenuta:**

Caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine (CAF) (Cassa per gli assegni familiari di Ille-et-Vilaine)

---

**TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RENNES**

**PÔLE SOCIAL**

[OMISSIS]

**SENTENZA**

**RICORRENTE:**

[OMISSIS]

**PF**  
**RENNES**

[OMISSIS]

**QG**

[OMISSIS]

RENNES  
[OMISSIS]

[OMISSIS]

CONVENUTA,

[OMISSIS]

**CAF D'ILLE-ET VILAINE POLE  
JURIDIQUE**  
[OMISSIS] RENNES [OMISSIS]

[OMISSIS] **[Or. 2**

### **SINTESI DELLA CONTROVERSIA**

Dai documenti forniti emerge che i coniugi PF e QG, di cittadinanza francese, nel 2011, hanno dichiarato un reddito imponibile di EUR 59 734 e nel 2012, di EUR 63 680, beneficiando del versamento di assegni familiari, nella loro misura intera, di un importo mensile pari a EUR 458,02 per i loro 4 figli minori.

Il versamento di tale prestazione è stato interrotto in seguito al distacco di QG, magistrato di primo grado dell'ordine giudiziario, ad un posto di referendario presso la Corte di giustizia dell'Unione europea, a Lussemburgo, [OMISSIS] per un periodo di 3 anni, corrispondente ad un aumento dei redditi annui al netto delle imposte, ovvero la somma di EUR 123 609 nel 2015 e di EUR 132 499 nel 2016.

In seguito al ritorno in Francia del marito e della sua reintegrazione nel posto di lavoro d'origine a partire dal settembre 2017, corrispondente ad un calo significativo delle remunerazioni, i ricorrenti inviavano alla CAF, il 1° dicembre 2017, una domanda di assegni familiari prendendo in considerazione i suoi redditi attuali e mediante disapplicazione delle disposizioni dell'articolo R 532-3 del code de la sécurité sociale (codice di previdenza sociale), che definiva l'anno civile di riferimento come il penultimo anno precedente il periodo di pagamento (ossia il 2015).

Con lettera del 24 gennaio 2018, la CAF dell'Ille-et Vilaine rispondeva loro che l'importo della prestazione mensile da ricevere era di EUR 115,65.

Con lettera raccomandata con avviso di ricevimento del 20 febbraio 2018, PF e QG hanno adito il Tribunal aux affaires de sécurité sociale di Rennes (Tribunale della previdenza sociale) al fine di ottenere, da una parte, l'annullamento della decisione della CAF 35 nei limiti in cui aveva fissato in EUR 115,65 l'importo mensile degli assegni familiari e in EUR 462,62 questo importo a partire da settembre 2017, e dall'altra, al fine di fissare, secondo i redditi aggiornati di EUR 63 680 e il numero di 4 figli, nella somma di EUR 462,62 l'importo mensile degli assegni familiari (**ricorso 18/200**).

Con lettera raccomandata con avviso di ricevimento del 13 maggio 2018, i ricorrenti hanno altresì adito il Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes, a seguito della decisione di rigetto della Commission de recours amiable

(commissione per controversie da comporre in via amichevole), in data 20 aprile 2018 (**ricorso 21800480**).

Essi sostengono a tal fine:

— che la cassa non ha rispettato gli articoli 20 e 45 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 4 del regolamento n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e 7 del regolamento n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione,

— che, in caso di dubbio sull'applicazione del diritto dell'Unione, occorrerebbe sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea. [OMISSIS] **[Or. 3]**

[OMISSIS] [Proposta di questione pregiudiziale]

— la manifesta illegittimità dell'articolo R 532-3 del code de la sécurité sociale, in quanto viola il principio della parità di trattamento.

Al termine delle loro conclusioni riassuntive in data 22 ottobre 2018, riprese oralmente in udienza, alle quali è fatto esplicito riferimento, i ricorrenti mantengono le loro domande iniziali.

La caisse d'allocations familiales de d'Ille-et-Vilaine (la CAF) [cassa per gli assegni familiari di Ille-et-Vilaine] chiede al Tribunale di dichiarare infondato il ricorso e di confermare la decisione della Commission de recours amiable, da un lato, in mancanza di una violazione del diritto dell'Unione europea e, dall'altro, in presenza delle disposizioni dell'articolo R 352-3 del code de la sécurité sociale, le quali non violano il principio della parità di trattamento.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

In ragione della loro connessione e nell'ambito di una buona amministrazione della giustizia, occorre disporre la riunione dei ricorsi 18.00200 e 18.00480

Per quanto riguarda il calcolo dei diritti per l'attribuzione degli assegni familiari, l'articolo R 532-3 del code de la sécurité sociale precisa quanto segue:

*Le risorse trattenute sono quelle percepite durante l'anno civile di riferimento. L'anno civile di riferimento è il penultimo anno precedente il periodo di pagamento.*

*Fatte salve le disposizioni degli articoli da R. 532-4 a R. 532-8 e i commi seguenti del presente articolo, le risorse prese in considerazione comprendono il totale dei redditi netti di categoria presi in considerazione per stabilire l'imposta sul reddito secondo la tabella dei redditi tassati ad un'aliquota proporzionale o assoggettati ad un prelievo liberatorio dell'imposta sul reddito, nonché i redditi*

*percepiti al di fuori della Francia o versati da un'organizzazione internazionale, ad esclusione dei redditi dei figli soggetti ad imposizione comune e dopo:*

*a) La detrazione a titolo dei crediti alimentari menzionati al paragrafo 2 del punto II dell'articolo 156 del code général des impôts e maggiorati alle condizioni previste al paragrafo 7 dell'articolo 158 del code général des impôts;*

*b) L'abbattimento di cui all'articolo 157 bis del code général des impôts a favore delle persone anziane o invalide.*

*Sono altresì presi in considerazione: [Or. 4*

*1° Dopo applicazione della detrazione corrispondente a quella di cui al secondo comma del paragrafo 3° dell'articolo 83 del code général des impôts, l'indennità giornaliera di cui al paragrafo 2° dell'articolo L 431-1;*

*2° Le remunerazioni di cui all'articolo 81 quater del code général des impôts;*

*Sono esclusi dal calcolo delle risorse gli arretrati delle rendite vitalizie costituite a favore di una persona disabile di cui all'articolo 199 septies (2°) del code général des impôts.*

*Non si tiene conto delle detrazioni operate in forza dell'articolo 156-1 del code général des impôts per i riporti dei disavanzi constatati nel corso di un anno precedente a quello preso in considerazione.*

*Quando le risorse dell'anno di riferimento dell'assegnatario o del suo coniuge o convivente non provengono da un'attività lavorativa subordinata e tali risorse non sono note al momento della domanda o del riesame dei diritti, si tiene conto delle ultime risorse note e determinate alle condizioni previste nei precedenti commi. Tali risorse sono rivalutate applicando il tasso di evoluzione in media annua dell'indice generale dei prezzi al consumo delle famiglie per l'anno civile di riferimento figurante nella relazione economica e finanziaria allegata al progetto di legge finanziaria.*

*In caso di convivenza more uxorio, si tiene conto del totale delle risorse percepite da ciascuno dei conviventi durante l'anno di riferimento; tali risorse sono determinate alle condizioni previste ai commi precedenti.*

*L'articolo 49 del Codice di procedura civile così dispone:*

*Qualsiasi giudice investito di una domanda di sua competenza conosce, anche se richiedono l'interpretazione di un contratto, tutti i mezzi difensivi, ad eccezione di quelli che sollevano una questione rientrante nella competenza esclusiva di un altro giudice.*

*Qualora la soluzione di una controversia dipenda da una questione che solleva gravi difficoltà e rientra nella competenza del giudice amministrativo, l'autorità*

*giudiziaria inizialmente adita la trasmette al giudice amministrativo competente in applicazione del titolo 1 del libro III del codice di giustizia amministrativa. Esso sospende il procedimento fino alla decisione sulla questione pregiudiziale.*

In applicazione dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

*La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:*

- a) *sull'interpretazione dei trattati;*
- b) *sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione.*

*Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione». [Or. 5*

*Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte.*

*Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale e riguardante una persona in stato di detenzione, la Corte statuisce il più rapidamente possibile.*

L'articolo 45, paragrafo 2, del Trattato dispone che la libera circolazione dei lavoratori implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.

In applicazione di tale principio, costituiscono restrizioni alla libera circolazione tutte le misure nazionali che vietano, ostacolano o rendono meno attraente l'esercizio delle libertà fondamentali, con la facoltà per gli Stati membri di adottare misure nazionali qualora rispondano a motivi imperativi di interesse generale, siano idonee a garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito e non eccedano quanto è necessario per raggiungerlo, fermo restando che una normativa nazionale è idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito solo se risponde in modo coerente e sistematico a quanto è necessario per raggiungerlo.

Occorre altresì ricordare che il principio di non discriminazione derivante dall'applicazione degli articoli 45 e 49 del Trattato vieta non soltanto le discriminazioni dirette o palesi, ma anche qualsiasi forma di discriminazione che, pur fondandosi su altri criteri di distinzione, pervenga di fatto al medesimo risultato.

Nel caso di specie, si pone la questione se la disposizione contestata possa essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale o se presenti un carattere discriminatorio.

Alla luce delle incertezze che sussistono, nei limiti in cui ad un cittadino di uno Stato membro dell'Unione deve essere riconosciuto in tutti gli Stati membri lo stesso trattamento giuridico concesso ai cittadini di tali Stati membri che si trovino nella stessa situazione, sarebbe incompatibile con il diritto alla libera circolazione che gli si possa applicare nello Stato membro di cui è cittadino un trattamento meno favorevole di quello di cui avrebbe beneficiato se non si fosse avvalso delle facilitazioni concesse dal Trattato in materia di circolazione, occorre sottoporre [una questione pregiudiziale] alla Corte di giustizia dell'Unione europea:

[OMISSIS]

### **PER QUESTI MOTIVI**

Il tribunale [OMISSIS], [Or. 6]

[OMISSIS]

- Sottopone alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente questione:

**«Se il diritto dell'Unione, in particolare gli articoli 20 e 45 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché gli articoli 4 del regolamento n. 883/2004 e 7 del regolamento n. 492/2011, debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una disposizione nazionale, quale l'articolo R 532-3 del code de la sécurité sociale (codice della previdenza sociale), che definisce l'anno civile di riferimento per il calcolo delle prestazioni familiari come il penultimo anno precedente il periodo di pagamento, la cui applicazione determina, in una situazione in cui l'assegnatario conosce, dopo un aumento significativo dei suoi redditi in un altro Stato membro, un calo di questi ultimi [consecutivo] al suo ritorno nello Stato d'origine, che, a differenza dei cittadini residenti che non hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione, l'assegnatario venga privato in parte dei suoi diritti agli assegni familiari.**

- Sospende il giudizio sul ricorso proposto da QG e PF,

[OMISSIS]. [considerazione di ordine procedurale]